



Decreto Dirigenziale n. 1 del 10/01/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE, NEL RISPETTO DELLE SUPERFICI ASSENTITE CON AUTORIZZAZIONE ORIGINARIA DELLA CAVA DI SABBIA SITA NEL COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE (AV)" - PROPONENTE: F.LLI CRISCI S.A.S. - CUP 8264.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- h. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. 288567 del 14/05/2018 contrassegnata con CUP 8264, la F.Ili Crisci S.a.s. con sede legale in Via Rossigni n. 7 Baiano (AV), ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di **“Aggiornamento del progetto di coltivazione, nel rispetto delle superfici assentite con autorizzazione originaria della cava di sabbia sita nel comune di Mugnano del Cardinale (AV)”**;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all' istruttore dott.ssa geol. Stefania Coraggio;
- c. che con nota prot. reg. 319322 del 18/05/2018 è stato comunicato preavviso di rigetto per incompletezza documentale ai fini della procedibilità amministrativa ed il proponente ha riscontrato con nota acquisita al prot. reg. 339926 del 28/05/2018; che con nota prot. 521515 del 08/08/2018 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni utili ai fini del completamento dell'istruttoria tecnica e con nota prot. 604329 del 27/09/2018 è stata comunicata l'archiviazione per mancato riscontro alla suddetta richiesta; che con nota acquisita al prot. reg. 643789 il proponente chiedeva di non incorrere nella procedura di archiviazione in quanto le richieste integrazioni erano state trasmesse, in tempo utile, con nota prot. reg. n. 586868 del 19/09/2018 indirizzata per mero errore materiale al Genio Civile di Avellino; che, avendo accertato la veridicità delle affermazioni del proponente, con nota prot. reg. 643168 del 12/10/2018 dell'ufficio Staff-Valutazioni Ambientali sono stati riaperti i termini della procedura.

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 06/11/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dall'istruttore sopra, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
- “a) nella relazione viene dichiarato che parte dell'area di cava ricade in area SIC mentre nei successivi chiarimenti trasmessi (integrazioni: sovrapposizione area di cava area SIC) l'area di cava viene riportata come esterna all'area SIC. (Relazione generale-pag.7 “in particolare, la parte più a monte della particella 32 ovvero quella contigua all'area SIC, è stata inserita nel progetto di ricomposizione ma, come si evince dalle tavole, è interessata marginalmente dagli interventi in quanto non è stata oggetto di attività estrattiva”;*
- b) l'autorizzazione è riferita all'anno 2009 ma non è stato presentato il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione;*
- c) il sopralluogo effettuato per verificare il calcolo dei volumi da estrarre è datato 1998 e pertanto lo stato dei luoghi sul quale è fondato il progetto in valutazione è datato in quanto rilevato 20 anni fa;*
- d) allo stato la cava risulta “sottoposta a sequestro avvenuto in data 12.07.18 dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare Forestale di Avellino”.*
- VISTO che
- 1. in data 08/08/18, con nota protocollo 521515, è stata trasmessa una richiesta di integrazioni atti (scadenza termini 22/09/18);*
 - 2. in data 11/07/2018, verbale n.1 del 11/07/18, è stato constatato un illecito amministrativo dal nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Avellino di coltivazione di cava senza autorizzazione;*
 - 3. in data 18/09/18 con nota protocollo 625018 sono state consegnate al Genio Civile di Avellino le integrazioni di cui al punto precedente;*
 - 4. in data 27/09/18 con nota prot. 604329 l'istanza è stata archiviata da questa UOD per scadenza dei termini senza riscontro;*
 - 5. in data 05/10/18 è stata chiesta la riapertura dei termini ed effettuata la trasmissione degli atti da parte del Genio Civile a questa UOD;*
 - 6. in data 04/10/18 il nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Avellino ha trasmesso il verbale al Genio Civile di Avellino che lo ha acquisito con nota protocollo 624988 del 05/10/18;*

7. in data 23/10/18 è stata richiesta copia di tale verbale al Genio Civile che lo ha trasmesso.

CONSIDERATO che:

8. le opere di mitigazione del rischio non sono state valutate dall'ente competente in quanto non sottoposto al parere del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale;

9. nello studio preliminare ambientale viene dichiarato che parte dell'area di cava ricade in area SIC mentre nei chiarimenti presentati in sede di richiesta di integrazione (sovrapposizione delle aree) è stato riportato che l'area in oggetto non ricade nella perimetrazione dell'area SIC di Pietramaula.

Per i motivi sopra esposti si propone di dichiarare l'istanza in esame **IMPROCEDIBILE** considerato tra l'altro che lo stato di fatto rappresentato nello Studio Preliminare Ambientale è cambiato a seguito della attività estrattiva abusiva condotta, che oltretutto ha determinato la distruzione di aree boscate incluse nella fascia di rispetto del Torrente Ogliarulo, e che tale circostanza invalida insanabilmente le valutazioni effettuate dal proponente, indipendentemente dalle carenze istruttorie rilevate.

La Commissione, per le motivazioni sopra riportate, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla geol. Coraggio e della proposta di parere della stessa, valuta l'istanza in esame IMPROCEDIBILE considerato che lo stato di fatto rappresentato nello Studio Preliminare Ambientale è cambiato a seguito della attività estrattiva abusiva condotta, che oltretutto ha determinato la distruzione di aree boscate incluse nella fascia di rispetto del Torrente Ogliarulo, e che tale circostanza invalida insanabilmente le valutazioni effettuate dal proponente, indipendentemente dalle carenze istruttorie rilevate.

A margine ritiene opportuno evidenziare quanto segue:


- le opere di mitigazione del rischio non sono state valutate dall'AdB competente;
- nella relazione viene dichiarato che parte dell'area di cava ricade in area SIC mentre nei chiarimenti trasmessi (sovrapposizione delle aree) è stato illustrato che l'area in oggetto non ricade nella perimetrazione dell'area SIC di Pietramaula; in ogni caso la valutazione di incidenza è necessaria ove la cava ricada entro i 500 m di distanza dal perimetro di un sito Natura 2000."

- b. che l'esito della Commissione del 06/11/2018- così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente F.Ili Crisci S.a.s. con nota prot. reg. 710044 del 09/11/2018 ai sensi dell'art.10bis L.241/90;
- c. che il proponente ha trasmesso osservazioni al richiamato esito di commissione con nota acquisita al prot.reg. n. 728850 del 19/11/2018;
- d. che per consentire l'esame di dette osservazioni il progetto è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 18/12/2018;
- e. che la soc. F.Ili Crisci S.a.s. con nota prot. n. 0750449 del 27.11.2018 ha chiesto un'audizione in Commissione. Il Dirigente dello STAFF 501792 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali, nonché Presidente della Commissione, ha accolto la richiesta e con nota prot. n. 0789823 del 12.12.2018 ha invitato la suddetta Società alla seduta della commissione del 18/12/2018;
- f. che in sede di istruttoria la dott.ssa Stefania Coraggio circa le osservazioni del proponente di cui al precedente punto c ha rappresentato quanto segue.

1. la documentazione aerofotogrammetrica presentata non consente di effettuare corrette sovrapposizioni in quanto illeggibile (trattasi di stralcio da google non riproducibile come stampa), mentre l'ortofoto agea 2011, estratta dal sito della Comunità Montana del Partenio con indicazione della posizione dell'area di cava per la quale si fa riferimento ad una campitura celeste è in bianco e nero, quindi non è visibile il limite.

Nell'ambito dell'istruttoria, al fine di valutare lo stato dei luoghi, è stata realizzata la sovrapposizione delle particelle catastali dell'area di cava, con l'area SIC ed ortofoto, di seguito riportata, da cui si evince che parte della cava ricade in area SIC:

8264 - Mugnano del Cardinale - Ditta: Impresa Estrattiva Crisci



2. la Relazione integrativa trasmessa contiene copia del verbale di conferenza dei servizi indetta dal Genio Civile di Avellino in data, di cui si riportano le considerazioni finali:

[...]CONSIDERAZIONI FINALI Gran parte dell'area oggetto di intervento, ricadendo all'interno della fascia di rispetto (150m) del vallone Ogliarolo, corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino, è sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell'art.142, comma1, lett c del D.Lgs. 42/2004. tale circostanza non si evince né dal certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico del comune di Mugnano del Cardinale. E' necessario fornire chiarimenti in merito, atteso che tale evidenza comporta l'acquisizione, sul progetto in esame, dell'autorizzazione paesaggistica così come previsto per legge. Premesso quanto sopra passando all'esame del progetto si rappresenta quanto segue:

gli elaborati progettuali, in particolare le planimetrie, riportano il limite della cava originariamente autorizzata ex art. 36 della L.R. n.54/1985, senza però che sia riportata l'intera area di intervento che sembra più ampia di quella originaria. A tal proposito andrebbero riportate le superfici di entrambe e la loro differenza.

Niente viene detto in merito alle part.ile nn.33 e 35che ricadono all'interno dell'area di cava. Manca una planimetria catastale sulla quale vanno indicati i manufatti esistenti in un raggio di m.500 dal perimetro di cava così come indicato all'art., co2 lett.c) della L.R.54/85 e ss.mm.ii. Sulle planimetrie non sono ubicati i manufatti esistenti nell'area (impianti di lavorazione, ecc)

Non sono consentiti movimenti di terra nella fascia di rispetto del Vallone Ogliarulo. In merito a tale vallone, inoltre, non è chiaro se sono previsti interventi anche nel corso d'acqua. In tal caso sarà necessario acquisire l'autorizzazione idraulica del Genio Civile competente per territorio. [...] E'

necessaria una relazione di dettaglio a chiarimento della prevista canalizzazione delle acque superficiali, in considerazione del loro recapito nell'adiacente Lago Cantarella rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/904 il Genio Civile di Napoli), per il diretto interessamento della rete idrografica dell'area interessata dalle opere di progetto.

Occorre allegare una relazione di compatibilità delle opere di mitigazione del rischio previste in osservanza al PSAI della subentrata AdB Campania Centrale.

Occorre descrivere e documentare gli interventi di minimizzazione degli inquinanti da polvere, da rumori, ecc [...]

Sulle sezioni e sulle planimetrie vanno evidenziati i lotti funzionali con il relativo cronoprogramma; a tal proposito il cronoprogramma va dettagliato e deve riportare, per ogni anno, la volumetria del materiale da estrarre, nonché i relativi interventi di recupero ambientale". a firma del rup. Ing. Carlo Maci;

3. ad oggi non è stata comunicata la sospensione dell'illecito amministrativo.

CONSIDERATO QUANTO ESPOSTO

si ritiene che le osservazioni presentate, in avvalimento dell'art. 10bis della L.241/1990, non siano pertinenti con il motivo di improcedibilità espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 06.11.18, poiché permane lo stato di illecito amministrativo; a margine si evidenzia che le osservazioni presentate non dimostrano che lo stato dei luoghi rispetto a quello di cui al progetto dello Studio Preliminare Ambientale, non è mutato a seguito dell'attività di coltivazione di cava senza autorizzazione di cui al verbale n.1 del 11/07/18, del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Avellino;

per le motivazioni esposte si propone quindi di confermare il parere di IMPROCEDIBILITA' all'istanza per il rilascio del parere di verifica di assoggettabilità alla VIA.

- g. che La Commissione, ascoltati i delegati dalla soc. F.Ili Crisci sas nelle persone dell'ing. Sirignano Pasquale e dell'avv. Giovambattista Colucci, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'istruttore Coraggio e della proposta di parere, e constatato che la Relazione depositata in sede di Commissione dai delegati del proponente presenta gli stessi contenuti delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, valutate, per le motivazioni già esposte, non idonee a superare i motivi per i quali l'istanza è ritenuta improcedibile, **decide confermare il parere di improcedibilità già espresso in data 06.11.2018 in quanto permangono le motivazioni su esposte che rendono improcedibile l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione d' Impatto Ambientale.**
- h. che la soc. F.Ili Crisci S.a.s. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016 mediante versamento del 21/02/2018 agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;

- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dall'istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1.** DI rendere improcedibile, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 18/12/2018, l'istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, relativa al progetto di "Aggiornamento del progetto di coltivazione, nel rispetto delle superfici assentite con autorizzazione originaria della cava di sabbia sita nel comune di Mugnano del Cardinale (AV)".
- 2.** DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
- 3.** DI trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente soc. F.Ili Crisci S.a.s.;
 - 3.2 alla Regione Campania – Genio Civile di Avellino UOD 500912;
 - 3.3 al Comune di Mugnano del Cardinale (AV);
 - 3.4 al Distretto Idrografico Appennino Meridionale;
 - 3.5 all'ARPAC Direzione Generale e Dipartimento di Avellino;
 - 3.6 all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
 - 3.7 alla Comunità Montana del Partenio Vallo di Lauro;
 - 3.8 alla Regione Carabinieri Forestale "Campania"- Gruppo Avellino- Nucleo investigativo polizia ambientale agroalimentare e forestale;
 - 3.9 alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino;
 - 3.10 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio